

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 02/04/2025

## FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 49 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 15 settembre 2020, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.233,55, oltre interessi legali.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito:

- che al momento dell'estinzione dei finanziamenti sono stati rimborsati € 177,50 a titolo di commissioni di gestione e € 140,58 a titolo di costi incasso rate in quanto recurring;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle provvigioni intermediario del credito in quanto di natura prodromica alla stipula del contratto. Le commissioni di attivazione perché hanno la stessa natura giuridica delle spese d'istruttoria. Le provvigioni intermediario del credito perché rappresentano il compenso dell'intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente rivolto. Tale compenso si riferisce all'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del finanziamento a seguito di una scelta volontaria

del cliente. Quindi, l'intermediario convenuto non è l'effettivo accipiens di detto importo e qualsiasi richiesta di rimborso dovrà essere presentata nei confronti di colui che ha effettivamente percepito la somma. Per tale ragione l'intermediario allega la fattura dell'intermediario del credito.

- che il rimborso dei costi di cui all'art. 125 sexies TUB è condizionata dal fatto che i costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento le provvigioni non sono costi dovuti ma frutto di una libera scelta di rivolgersi ad un intermediario specializzato nei cui confronti il ricorrente si è impegnato a corrispondere la provvigione delegando l'intermediario convenuto a trattenerla dal capitale erogato.

In conclusione l'intermediario non ritiene rimborsabili i costi up front, e ciò anche in considerazione sentenza n. 555 del 9/2/23 della Corte con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione dei soli costi recurring così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza Lexitor. Tale sentenza pur riguardando il credito immobiliare ha chiarito che l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17 è quasi identico all'art 16 par. 1 della direttiva 2008/48 escludendo la possibilità di appellarsi a un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva;

- l'inapplicabilità della sentenza c.d. Lexitor al caso della specie, infatti in tema di rimborsi a seguito di estinzioni anticipate è intervenuta della legge n.106 del 23 luglio 2021 entrata in vigore il successivo 25 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del TUB. facendo chiarezza sulla non applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza Lexitor, ribadendo il valore vincolante della normativa primaria e sub primaria antecedente a tale pronuncia e vigente alla data di sottoscrizione dei contratti. La nuova norma stabilisce che per i futuri contratti in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito escluse le imposte. Per quanto attiene agli effetti temporali della nuova normativa il c.2 dell'art 11-octies stabilisce "che la nuova formulazione dell'art. 125-sexies si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021)".

Parte resistente afferma che sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 263 del 22/12/2022 che ha dichiarato incostituzionale il c. 2 dell'art. 11 octies limitatamente all' inciso: "...e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia" ciononostante tali disposizioni sono tutt'ora in vigore e applicabili e prevedono in caso di estinzione anticipata la rimborsabilità dei soli costi recurring. Infatti chiariscono che gli intermediari devono indicare in maniera chiara e dettagliata gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che vengono rimborsati in caso di estinzione anticipata per la quota non maturata dal finanziatore al consumatore. Tale concetto è ribadito dall' art. 6 del DPR 180/1950.

Infine, l'intermediario ha evidenziato che nel caso di specie dove l'intermediario convenuto si sia conformato alle Istruzioni e Disposizioni di cui alle norme primarie (125 sexies TUB e art. 180/1950) e secondarie (istruzioni della Banca d'Italia) sussista il principio del legittimo affidamento. L'intermediario ha infatti predisposto una contrattualistica che oltre a indicare tutti i costi del credito prevedeva il rimborso dei costi recurring e l'irripetibilità dei costi up front. Nel panorama venutosi a creare con la sentenza Lexitor, lo Stato italiano consapevole delle proprie responsabilità ha introdotto nella L. n. 106/21 l'art. 11 octies che al c. 2 stabilisce che il c.1 Lettera c. del presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge. Alle estinzioni anticipate dei contratti antecedenti a quella data (25/7/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs. 385 del 1993 e le norme secondarie delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia in vigore al momento della sottoscrizione dei contratti.

Per tali motivi parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente contesta il contenuto delle controdeduzioni. In particolare smentisce quanto affermato dall'intermediario sul superamento della sentenza Lexitor a seguito della sentenza 555/21 che si riferirebbe ad una fattispecie di credito differente da quello oggetto del presente ricorso, avendo essa ad oggetto il tema dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali del mutuo immobiliare disciplinati dalla diversa direttiva n. 2014/17 (e non dalla direttiva n. 2008/48/Ce riguardante il credito al consumo tra cui le cessioni del quinto). Cita a sostegno della sua tesi copiosa giurisprudenza cui si rimanda e riformula la richiesta di rimborso presente in ricorso.

Con controrepliche l'intermediario resistente allega copia di analogo verbale di sospensione a quello eccepito nelle controdeduzioni evidenziando la rilevanza della sentenza della CGUE n. 555 UCBA e sottolineando, a tali fini, la sospensione da parte del GdP di Palermo del giudizio avviato dall'intermediario per l'accertamento negativo di un lodo arbitrale e la rimessione della questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla Corte di Giustizia Europea. |

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 49 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Ciò premesso, si osserva come parte istante in relazione al contratto in esame ha chiesto il rimborso della somma di €. 1.233,55, corrispondente all'intermediazione creditizia, alle commissioni di attivazione, alle commissioni di gestione pratica nonché alle spese di incasso rate.

Il Collegio evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 11-octies, comma 2 (decreto "Sostegni bis"), così che va confermato il diritto del consumatore alla riduzione dei costi totale del credito anche ai costi *up front*, con riferimento al contratto *de quo*.

Su tale presupposto, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle quote di € 280,84 quanto alle commissioni di attivazione e di € 567,67 a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito, per un totale di complessivi € 788,51 oltre interessi legali dal reclamo che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

## PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 788,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
**MARIA ROSARIA MAUGERI**